

Pubblicato il 01/02/2021

N. 00067/2021REG.PROV.COLL.
N. 00348/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE
SICILIANA**

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 348 del 2017, proposto da
Gb Pubblicità s.n.c. di Buda e Giacobello, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvano
Martella, con domicilio eletto presso il suo studio in Messina, via San
Giovanni Bosco n. 30;

contro

Comune di Sant'Agata di Militello, in persona del legale rappresentante *pro
tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Starvaggi, con domicilio
eletto presso lo studio Giorgia Lo Monaco in Palermo, via Fiume n.6;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione
staccata di Catania (Sezione Seconda) n. 2728/2016, resa tra le parti,

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sant'Agata di Militello;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 13 gennaio 2021, tenutasi *ex art.* 4 del d.l. n. 84 del 2020 e *ex art.* 25 del d.l. n. 137 del 2020, il Cons. Sara Raffaella Molinaro;

Nessuno è presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La controversia riguarda l'ordinanza del Comune di S. Agata di Militello 14.4.2015, n. 26, con cui è stata revocata l'autorizzazione edilizia n. 42/2001 e si è disposto l'oscuramento degli impianti pubblicitari della società, nonché la loro demolizione e la riduzione in pristino stato dei luoghi.

2. La società G.B. Pubblicità s.n.c. di Buda e Giacobello ha conseguito l'autorizzazione edilizia per l'installazione di impianti pubblicitari con provvedimento n. 42 del 10.5.2001.

Con nota n. 29688 del 17.10.2014, il responsabile dell'Area Economica e Finanze del Comune intimato ha sollecitato l'adozione di provvedimenti nei confronti della ricorrente, sul rilievo di una presunta situazione di morosità.

Con nota n. 32891 del 20 novembre 2014, l'Ufficio Tecnico del Comune ha comunicato alla società l'avvio del procedimento per la revoca dell'autorizzazione edilizia, riscontrata dalla società con nota 3.2.2015.

Con nota n. 5748 del 26.2.2015, il Comune ha rettificato la comunicazione di avvio del procedimento, contestando la violazione dell'art. 14, primo comma, lett. b, del regolamento Cosap.

Con ordinanza n. 26 del 16.4.2015, il Comune ha revocato l'autorizzazione n. 42 del 10 maggio 2001, disponendo l'oscuramento di tutte le pubblicità esposte sugli impianti della ricorrente situati sul territorio comunale e ingiungendo la demolizione e la riduzione in pristino stato dei luoghi.

3. Il provvedimento di revoca è stato impugnato dalla società davanti al Tar Sicilia – Catania, che ha respinto il ricorso.
4. La sentenza è stata impugnata davanti a questo CGARS con ricorso n. 348 del 2017.
5. Nel giudizio di appello si è costituito il Comune di Sant’Agata di Militello.
6. All’udienza del 13 gennaio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

7. L’appello non è meritevole di accoglimento.
8. Con il primo motivo d’appello G.B. Pubblicità ha dedotto l’erroneità della sentenza impugnata per il fatto che il Tar non avrebbe considerato che il provvedimento di revoca impugnato non recherebbe nella motivazione alcun riferimento al mancato pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico (circostanza sulla base della quale il giudice di primo grado ha invece basato la decisione di rigetto), essendo fondato esclusivamente sull’inadempimento della corresponsione dell’imposta sulla pubblicità.

8.1. Il Collegio osserva quanto segue.

Si premette che l’impugnata ordinanza n. 26 del 16.4.2015 ha ad oggetto la “*revoca*” dell’autorizzazione edilizia per l’installazione di impianti pubblicitari n. 42/2001.

Il provvedimento si basa su due presupposti, il mancato pagamento del canone di occupazione di spazio pubblico e il mancato pagamento dell’imposta sulla pubblicità. Ciò si desume dal preambolo dell’atto laddove si fa riferimento dapprima all’avvio del procedimento e al perdurare della situazione di grave morosità nel pagamento della Cosap e successivamente al mancato pagamento dell’imposta sulla pubblicità.

In particolare, quanto al primo profilo (contestato con il primo motivo di appello), si rileva che il preambolo del provvedimento reca testualmente

“Vista la nota n. 29688 del 21/10/2014 con la quale il Responsabile dell’Area Economia e Finanza sollecita l’adozione di provvedimenti nei confronti della ditta G.B. Pubblicità ai sensi dell’art. 14, c.1, lett. b Regolamento COSAP per il perdurare della grave situazione di morosità che preclude, tra l’altro, la validità dell’A.E.”, riferendosi pertanto all’inadempimento dell’obbligo di pagare il canone previsto dal regolamento Cosap, riguardante appunto il canone per occupazione di spazio pubblico, posto che l’art. 14, comma 1, lett. b Regolamento COSAP si riferisce proprio al mancato pagamento di detto canone.

Del resto, già con la comunicazione di avvio del procedimento n. 5748 del 26.2.2015 il Comune ha contestato la violazione dell’art. 14, primo comma, lett. b, del regolamento Cosap, esplicitando, nell’ultimo considerato, che *“il mancato pagamento dell’Imposta comunale COSAP – ICP comporterà la revoca dell’Autorizzazione Edilizia n. 42/2001 del 10/5/2001 e l’oscuramento di tutte le pubblicità esposte sui vs impianti situati sul territorio comunale”*. Allorquando quindi il Comune ha, al termine della motivazione di avvio del procedimento, ha riassunto i temi oggetto di contestazione facendo riferimento al mancato pagamento della COSAP, cioè del canone di occupazione di suolo pubblico, e al mancato pagamento dell’ICP, cioè dell’imposta comunale sulla pubblicità.

Il provvedimento impugnato è pertanto plurimotivato e reca, fra i suoi presupposti, l’inadempimento all’obbligo di pagare il canone di occupazione del suolo pubblico.

8.2. E’ quindi infondato il primo motivo di appello, in base al quale il provvedimento impugnato sarebbe fondato esclusivamente sull’inadempimento della corresponsione dell’imposta sulla pubblicità.

9. Posto quanto sopra l’atto gravato deve essere qualificato in termini di decadenza dalla precedente autorizzazione, essendo stato adottato sulla base dei presupposti di cui all’art. 14 del regolamento Cosap.

Il disposto normativo di cui all'art. 14 del predetto regolamento, rubricato *“decadenza della concessione o autorizzazione”*, prevede, infatti che *“il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento, dichiarata dall'ufficio Comunale che a suo tempo rilascio l'atto autorizzativo, nei seguenti casi : a) per reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione e nel presente regolamento; b) in caso di mancato pagamento del canone; c) per uso improprio dell'occupazione o sia effettuazione in contrasto con le norme di legge o regolamenti vigenti. 2 [...] il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione”*.

10. Con il secondo motivo di appello è stato dedotto che l'importo di tassa di occupazione suolo indicato con l'atto di autorizzazione sarebbe stato errato in quanto non calcolato sulla superficie di suolo pubblico effettivamente occupata e sottratta all'uso pubblico, che la società avrebbe chiesto nel 2001 la rimodulazione dell'importo, cui sarebbe seguita una sospensione della questione, e che il Comune avrebbe annullato in autotutela gli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2002-2003. La censura è quindi volta a sostenere che le somme il cui inadempimento ha costituito motivo della decadenza non sono dovute.

10.1. Innanzitutto il motivo di ricorso è inammissibile in quanto viola l'art. 104 c.p.a. non essendo stato dedotto con il ricorso introduttivo del presente giudizio. Né ricorre la situazione di cui al comma 3 dell'art. 104 c.p.a., non risultando, né essendo stato allegato o comprovato dall'appellante, di avere con esso dedotto vizi desunti da documenti non conosciuti in precedenza perché non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado.

10.2. In ogni caso il motivo è anche infondato.

Il canone di occupazione di suolo pubblico matura e deve essere corrisposto annualmente.

Il richiamato annullamento degli avvisi di accertamento riguarda le sole

annualità 2002 e 2003 mentre il procedimento è stato avviato e concluso nel 2015.

Il Comune ha allegato l'inadempimento e la fonte dell'obbligo, cioè l'autorizzazione n. 42/2001, che reca un espresso riferimento all'obbligo di pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico, provvedendo altresì alla relativa quantificazione. In particolare l'autorizzazione edilizia n. 42 del 10.5.2001 è stata rilasciata a condizione che l'impresa corrispondesse il canone annuo per l'occupazione di suolo pubblico, pari a £. 15.720.000 (in seguito rettificato) per il primo anno e il cui importo sarebbe stato successivamente determinato e comunicato quanto agli anni successivi, sino alla compensazione della somma di £. 41.100.000, pari al valore economico della fornitura degli elementi di arredo urbano e salvo eventuale conguaglio in favore dell'Amministrazione intimata.

A fronte di ciò il presunto debitore ha allegato e comprovato l'annullamento degli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2002 e 2003 e la ricorrenza di un carteggio relativo al *quantum* del canone (peraltro risalente al 2001).

In particolare con nota 27.9.2001 il Comune ha comunicato che gli uffici avrebbero proceduto a una riquantificazione del canone dovuto, senza peraltro sospendere l'efficacia del provvedimento autorizzatorio e la quantificazione del canone già operata dal Comune.

Il Comune ha al riguardo riferito che con nota 11.10.2001, n. 2227/20202, *“recepando le indicazioni, della società GB, provvedeva a rettificare l'importo dovuto per l'anno 2001 per la TOSAP rideterminato in lire 4.508.980”* (la nota è stata depositata in giudizio dalla società).

Risulta quindi provato l'an dell'obbligo di pagare il medesimo e il *quantum* dovuto. Ciò anche in considerazione del fatto che non sono stati impugnati i richiamati atti dichiarativi dell'obbligo di corrispondere il canone di occupazione di suolo pubblico e di determinazione del medesimo (ed

essendo quindi tardive le contestazioni ad essi riferite quali quelle sull'ingombro inferiore al mezzo metro dei manufatti, rilevanti al fine di ritenere inapplicabile il canone ai sensi dell'art. 4 e all'art. 19, comma 3 del regolamento Cosap) ed è depositato agli atti un documento di G.B. Pubblicità nel quale essa assume l'impegno di corrispondere l'imposta comunale sulla pubblicità e la Tosap, disciplinata dall'art. 39 del d. lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (ora Cosap, introdotta dall'art. 63 del d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446), in vista dell'ottenimento dell'autorizzazione.

Né vale in senso contrario la circostanza, riferita dalla società, che la stessa G.B. Pubblicità abbia invitato il Comune a procedere ad una corretta quantificazione con nota del 3.2.2015 (successiva al primo avvio di procedimento e di pochi giorni precedente al riavvio del medesimo), dal momento che non può ritenersi che una semplice istanza di rideterminazione del *quantum* dovuto faccia venir meno l'obbligo di adempimento del debitore, che altrimenti verrebbe meno la vincolatività degli impegni presi.

Si tratta quindi di un credito certo, liquido ed esigibile annualmente. Senza che rilevi al riguardo l'avvenuta o meno effettuazione delle incombenze di cui agli artt. 29 e 30 del regolamento Cosap (la cui violazione non è peraltro stata contestata nel presente giudizio), in quanto atti funzionali alla riscossione coattiva di quel credito, non oggetto della presente controversia, che riguarda la legittimità della decadenza 16.4.2015, n. 26.

Detto ciò e quindi comprovata la sussistenza dell'obbligo di corrispondere il canone di occupazione di suolo pubblico, l'allegazione, da parte del Comune, dell'inadempimento della società non è stata superata dalla prova dell'avvenuto adempimento (né è stato allegato un credito in compensazione), almeno con riferimento alle annualità non comprese nell'oggetto dell'annullamento in autotutela, riferito al 2002 e al 2003.

10.3. Il motivo, pertanto, neppure nel merito può essere accolto.

11. Con il terzo motivo di appello è stato dedotto che dal 2004 nessun atto sarebbe stato adottato dal Comune di Sant'Agata di Militello in merito alla Cosap (in precedenza Tosap), con conseguente prescrizione del credito.

L'eccezione di prescrizione non è scrutinabile essendo stata sollevata per la prima volta in appello.

11.1. Si tratta, infatti, di eccezione in senso stretto, e quindi non rilevabile d'ufficio (così l'art. 2938 c.c.), e che perciò, per essere presa in considerazione, avrebbe dovuto essere formulata in primo grado. In questa sede di appello, pertanto, costituisce eccezione nuova, che, ai sensi del disposto dell'art. 104 c.p.a., deve essere dichiarata inammissibile.

11.2. In ogni caso, oggetto del presente giudizio non è la corresponsione dei canoni, sulla quale può avere riflessi la prescrizione, ma il mancato pagamento del canone quale causa di decadenza dall'autorizzazione ai sensi dell'art. 14 del regolamento comunale Cosap, che si riferisce espressamente al "*mancato pagamento del Canone*", senza richiedere altro.

Né vi sono ragioni sistematiche per ritenere che l'espressione utilizzata nell'atto regolamentare debba essere intesa nel senso che i canoni (il cui mancato adempimento è appunto causa della decadenza impugnata) non devono essere prescritti, posto che il suddetto presupposto è funzionale a far decadere dall'autorizzazione i soggetti che hanno tenuto condotte che denotino la non affidabilità di chi, avendo ricevuto un provvedimento favorevole che gli ha consentito di utilizzare un bene pubblico in modo speciale rispetto all'uso generale riservato ai cittadini, non ne ha fatto buon uso. In tale prospettiva non rileva che il canone sia prescritto ma che non sia stato pagato.

12. Con il quarto motivo di appello è stato dedotto che gli avvisi di accertamento sarebbero stati emessi dopo il provvedimento di "revoca", il 12.5.2015.

Gli avvisi di accertamento hanno ad oggetto l'imposta comunale sulla

pubblicità.

12.1. Atteso che l'atto è plurimotivato e che non sono state accolte le censure rivolte all'altra ragione che giustifica la decisione di far decadere la società appellante, il mancato pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico, il Collegio può prescindere dall'esame della censura, volta a criticare l'altra motivazione del provvedimento impugnato.

12.2. Nondimeno si rileva nel merito che la doglianza non è meritevole di accoglimento.

Il d.P.R. n. 507 del 1993, *ratione temporis* vigente, dispone che l'imposta sulla pubblicità sia applicata in base alla dichiarazione del soggetto passivo, che deve essere presentata al comune prima di iniziare la pubblicità. Se si tratta di pubblicità annuale, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi e l'imposta va pagata entro il 31 gennaio di ciascun anno (art. 8).

Il Comune procede ad accertamento d'ufficio in caso di omesso versamento (art. 1, comma 161 della legge n. 296/2006).

L'avviso di accertamento, quindi, viene adottato allorquando si è già verificato l'inadempimento dell'obbligo fiscale ed è funzionale all'eventuale riscossione coattiva dell'imposta.

In base all'art. 14 del regolamento Cosap la decadenza dall'autorizzazione edilizia può conseguire non solo a cagione del mancato pagamento del canone di concessione di suolo pubblico ma anche a causa di reiterate *violazioni alle prescrizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione e nel presente regolamento*. Pertanto, in disparte ogni considerazione sulla sussumibilità del mancato pagamento dell'imposta sulla pubblicità nell'ambito di applicazione dell'art. 14 del regolamento o di altra fattispecie estintiva dell'autorizzazione edilizia (non oggetto della censura in esame), l'inadempimento dell'obbligo fiscale precede l'avviso di accertamento, non rilevando la data di quest'ultimo e la sua definitività.

13. In conclusione, l'appello non è meritevole di accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata.

Condanna G.B. Pubblicità s.n.c. di Buda e Giacobello a corrispondere al Comune di Sant'Agata di Militello le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 1500, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso dal C.G.A.R.S. con sede in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021, tenutasi da remoto e con la contemporanea e continua presenza dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Sara Raffaella Molinaro, Consigliere, Estensore

Giuseppe Verde, Consigliere

Antonino Caleca, Consigliere

L'ESTENSORE
Sara Raffaella Molinaro

IL PRESIDENTE
Rosanna De Nictolis

IL SEGRETARIO